

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3123**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALOI, RALLO, POLI BORTONE, STAITI di CUDDIA delle
CHIUSE, TREMAGLIA, RAUTI, AGOSTINACCHIO***Presentata il 2 agosto 1985*

Norme per la utilizzazione e la durata del servizio del personale direttivo di ruolo delle istituzioni culturali e scolastiche italiane all'estero

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 25 agosto 1982, n. 604, nel disciplinare la destinazione del personale di ruolo dello Stato presso le istituzioni culturali italiane all'estero, è incorsa in una discriminazione a danno di quel personale direttivo degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche funzionanti all'estero che, all'atto dell'entrata in vigore di tale legge, si trovava già in sedi estere ai sensi del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215

La discriminazione è contenuta nell'articolo 7 della citata legge n. 604 del 1982,

poiché — dopo aver proclamato che la permanenza fuori dai confini nazionali per i direttori degli istituti di cultura italiana all'estero non può essere superiore ad un periodo complessivo di dieci anni scolastici, e che per tutto il restante personale, compreso quello direttivo e docente delle istituzioni scolastiche, il servizio all'estero non può eccedere complessivamente un periodo di sette anni scolastici — si stabilisce il seguente trattamento differenziato per il personale già in servizio all'entrata in vigore della predetta legge

a) il personale che, all'entrata in vigore della nuova legge n. 604 del 1982, si

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

trovava all'estero ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, cioè a tempo indeterminato, può restare in servizio altri quattro anni scolastici, fatta salva la possibilità di venir nuovamente impiegato all'estero, previo espletamento delle procedure di selezione previste dalla nuova legge;

b) il personale di ruolo in servizio all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 (che all'articolo 5 fissa una permanenza all'estero non superiore a quattordici anni) può essere mantenuto in servizio all'estero fino al compimento di un secondo settennio, purché, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, abbia già completato un primo settennio. Invece, nel caso in cui non abbia completato i sette anni all'atto della pubblicazione della legge n. 604 del 1982, questo personale può restare in servizio all'estero, una volta completato il settennio, solo per altri quattro anni.

In tal modo risulta palese l'illogica formulazione dell'articolo 7 che, retroattivamente, annulla gli esiti di procedure concorsuali selettive disposte con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e sovverte criteri stabiliti dal regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740.

La discriminazione diventa macroscopica laddove prevede che coloro i quali, alla entrata in vigore della legge n. 604 del 1982, avevano compiuto un settennio di servizio all'estero possono completare un secondo settennio di servizio, realizzando una permanenza all'estero di quattordici anni ininterrotti, com'era previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, mentre riduce di tre anni la permanenza all'estero per coloro che, pur trovandosi a svolgere le stesse funzioni dei primi, sono incorsi nella mala sorte di compiere il primo settennio di servizio all'estero dopo l'entrata in vigore della legge n. 604 del 1982. Per costoro — colpevoli di essere stati destinati all'estero, al caso solamente qualche giorno dopo rispetto a quelli cui viene concesso di restarvi quattordici anni ininterrotti — viene am-

messa una permanenza all'estero complessiva di soli undici anni.

Si tratta di una discriminazione che offende ogni criterio di equità giuridica poiché tanto i premiati con la permanenza di quattordici anni, come i puniti con la riduzione ad undici, avevano affrontato e superato le identiche procedure concorsuali di selezione, in base ad una stessa normativa. Ora, privilegiando alcuni e danneggiando altri, sorgono anche notevoli dubbi di costituzionalità, perché il citato articolo 7 viola il principio dell'uguaglianza dei diritti a parità di condizioni; ed il sospetto d'incostituzionalità viene rafforzato laddove si sovverte il principio di operatività delle pattuizioni validamente contratte ed egualmente sanzionate a norma di una stessa legge, operando discriminazioni tra dipendenti di una stessa categoria, senza che vi sia un qualsivoglia metro oggettivo e comparativo nell'attribuzione dei rispettivi trattamenti.

Con questi criteri la legge n. 604 del 1982 ha operato un'epurazione drastica e sommaria d'un'intera categoria di funzionari direttivi, selezionati a suo tempo in base a titoli e servizi, regolarmente conseguiti e prestati, con conseguenze che si ripercuoteranno negativamente sulle nostre istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

Infatti, a decorrere dal 26 agosto 1986 — data in cui, *ope legis*, dovrebbe incominciare la restituzione ai ruoli metropolitani del personale direttivo degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero — si avrà una vacanza nelle funzioni direttive delle istituzioni all'estero che, in molti casi, si troveranno di fatto in mano degli ex-precari, immessi in ruolo dalla discussa e discutibile legge n. 604 del 1982, senza il previo accertamento della loro competenza professionale mediante quelle procedure concorsuali cui, invece, era stato sottoposto il personale che la stessa legge restituisce ai ruoli di provenienza.

Imponendo allo Stato di sbarazzarsi di funzionari sperimentati in incarichi di delicata responsabilità come quelli di dirigere le istituzioni culturali e scolastiche

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

all'estero, l'articolo 7 della legge n. 604 del 1982 provoca, inoltre, un danno al pubblico erario che ha speso miliardi per la preparazione e la selezione del personale al quale, ora, viene ridotta immotivatamente la durata del servizio all'estero. Né vale obiettare che il personale restituito così sbrigativamente ai ruoli metropolitani potrà approfondire in patria l'esperienza acquisita all'estero. La trasferibilità dell'esperienza professionale dall'estero alla madrepatria si può sostenere — ma solo in parte — per il corpo docente, ma non

per quello direttivo, poiché le istituzioni culturali e scolastiche operanti all'estero differiscono da quelle metropolitane per quanto concerne la loro struttura organizzativa, le finalità culturali e sociali perseguite, l'origine dei cittadini alle quali sono rivolte e la problematica socio-culturale in cui si proiettano.

Da quanto premesso, risulta indispensabile modificare le norme della legge numero 604 del 1982 tenendo presente l'urgenza di provvedervi prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 7.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 25 agosto 1982, n. 604, concernenti la durata complessiva della permanenza all'estero dei direttori e vice direttori degli istituti di cultura italiana all'estero e del personale ispettivo e direttivo delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, sono così modificate:

1) i direttori ed i vice direttori degli istituti di cultura italiana, gli ispettori tecnici periferici, i presidi ed i direttori didattici destinati, a suo tempo, all'estero ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, sono mantenuti in servizio - previo parere dei capi delle rappresentanze diplomatiche competenti - secondo quanto stabilito dall'articolo 14, terzo comma, del citato regio decreto n. 740;

2) i direttori, i vice direttori degli istituti di cultura italiana, gli ispettori tecnici, i presidi ed i direttori didattici, compresi quelli incaricati di funzioni ispettive, inviati all'estero ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, sono mantenuti in servizio all'estero - su conforme parere delle autorità diplomatiche competenti - per un periodo massimo determinato secondo i seguenti criteri:

a) coloro che alla data dell'entrata in vigore della legge 25 agosto 1982, n. 604, si trovavano nel secondo settennio di servizio all'estero, fino al compimento del settennio stesso;

b) coloro che alla data dell'entrata in vigore della legge 25 agosto 1982, n. 604, si trovavano nel primo settennio di servizio all'estero, per un ulteriore periodo di sette anni dal compimento del primo settennio.

ART. 2.

I direttori e i vice direttori degli istituti di cultura italiana ed il personale ispettivo e direttivo delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, ivi comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, reclutati ai sensi degli articoli 1 e 6, primo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, possono, allo scadere del periodo di sette anni, essere mantenuti in servizio all'estero per un ulteriore settennio, senza interruzione, su conforme parere dell'autorità diplomatica competente.

I direttori ed i vice direttori degli istituti di cultura italiana - compresi quelli che si trovano nella condizione di cui alle lettere *a)* e *b)* del numero 2 dell'articolo 1 della presente legge - possono essere impiegati all'estero per un successivo periodo di cinque anni, purché preceduto da un triennio di servizio di istituto in Italia, comunque prestato dopo la loro prima destinazione all'estero.

ART. 3.

Al fine di assicurare una efficace azione di vigilanza scolastica, di coordinamento didattico e di assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche italiane non statali all'estero ed alle istituzioni scolastiche straniere che usufruiscono di contributi in denaro o in materiale didattico o di personale docente inviato dall'Italia per conto del Ministero degli affari esteri, al personale direttivo delle scuole elementari e secondarie in servizio all'estero può essere conferito incarico ispettivo con competenza sulle aree geografiche nelle quali non sono in servizio ispettori tecnici periferici.

Per il conferimento degli incarichi ispettivi, il Ministero degli affari esteri valuta i meriti acquisiti dai candidati nello svolgimento della funzione direttiva all'estero, sentite le autorità diplomatiche competenti.

L'incarico ispettivo ha durata temporanea e può essere revocato.